



Comune di Pontebba

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 30 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2021 E DEFINIZIONE TARIFFE TARI 2021.

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala nella sala riunioni della Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 21 luglio 2021 protocollo nr. 0004383. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Buzzi Ivan	Sindaco	Presente
Donadelli Arianna	Assessore	Presente
Gitschthaler Rudy	Vice Sindaco	Presente
Anzilutti Anna	Assessore	Presente
Alongi Antonino	Assessore	Presente
Agnola Mario	Consigliere	Presente
Cracogna Aurora	Consigliere	Presente
Compassi Francesco	Consigliere	Presente
Buzzi Claudia	Consigliere	Assente
Di Marco Giovanni Nino	Consigliere	Assente
Maso Maurizio	Consigliere	Assente
Cipollone Antonio	Consigliere	Presente
Coianiz Massimiliano	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 26/07/2021

Il TPO Area Economico Finanziaria
dell'Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro Val Canale
F.to rag. Patrizia Vuerich

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 26/07/2021

Il TPO Area Economico Finanziaria
dell'Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro Val Canale
F.to rag. Patrizia Vuerich

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, L. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) a eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 641 e ss. del citato, L. 147/2013, disciplina la TARI;
- con delibera nr. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527, L. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera nr. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera nr. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a

decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

- con delibera nr. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con delibera di ARERA nr. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- l'art. 8, D.P.R. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con delibera di Consiglio comunale nr. 29 del 27.07.2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA nr. 443/2019 in materia di procedure di approvazione del Piano Economico Finanziario in base al quale il PEF è predisposto dal gestore del servizio e validato dall'Ente territorialmente competente (AUSIR), è successivamente trasmesso all'ARERA per l'approvazione definitiva;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30 dd 24.06.2021 di Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF – Bacino di gestione NET S.p.A.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 683, L. 147/2013, il quale stabilisce che «*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*»;

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, D. L. 56/2021, non ancora convertito, e che l'art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 73/2021, non ancora convertito, differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013;
- che il D.L. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", convertito dalla L. 69/2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI) e tariffa corrispettiva e in particolare l'art. 30, comma 5, del decreto prevedeva lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- che per effetto dell'art. 2, comma 4, del D.L. 99/2021, non ancora convertito, il termine per l'approvazione delle tariffe e dei Regolamenti della TARI è stato differito al 31 luglio 2021;

VISTO il PEF (Allegato E) per l'anno 2021 anticipato da AUSIR con nota pec 2240 del 15.06.2021 pervenuta al protocollo in data 16.06.2021 al nr. 0003573 validato dall'Assemblea regionale d'Ambito nella seduta del 24.06.2021;

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021, ammonta ad € 198.391,04;

PRESO ATTO del predetto PEF 2021 d'ambito del gestore;

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 652, L. 147/2013 e ss.mm.ii., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALLEGATO B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, nell'ottica del sostegno alle attività produttive del territorio l'art. 6, D.L. "Sostegni-bis" 73/2021, non ancora convertito, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di € 600 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013, o della TARI corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

VISTA la nota Ifel del 28.05.2021 avente a oggetto "Agevolazioni TARI non domestiche 2021. Le assegnazioni prevedibili di ciascun Comune" che prevede a favore di questo Comune un ristoro presunto di € 8.587,00 da parte dello Stato per l'abbattimento della TARI per le utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6, D.L. "Sostegni-bis" 73/2021, non ancora convertito;

RILEVATO che a disposizione dell'Amministrazione vi sono ulteriori € 2.234,28 derivanti dal ristoro statale Tari 2020 non utilizzato e vincolato in avanzo

VISTA la nota del Consorzio B.I.M. Tagliamento Prot. nr. 408 del 13.07.2021 registrata al protocollo comunale in data 15/07/2021 al nr. 0002154 "*Emergenza epidemiologica COVID-19. Comunicazione misure straordinarie di sostegno alla popolazione ed alle attività economiche dei Comuni consorziati penalizzate dalla crisi in atto*" con quale si comunica la quota di spettanza del contributo al Comune di Pontebba pari a € 10.000,00;

RICHIAMATE:

- la delibera ARERA nr. 158 /2020/R/RIF del 5 maggio 2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19 introducendo, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

- la nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente per oggetto “la delibera ARERA nr. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva”;

DATO ATTO che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF:

- definisce agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l’applicazione delle agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, per l’emergenza sanitaria Covid-19 la sospensione obbligatoria e/o facoltativa dell’attività;
- attribuisce all’Ente territorialmente competente (AUSIR) l’individuazione dei giorni di chiusura relativamente alle tipologie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione;
- riconosce all’Ente locale la facoltà di introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;

TENUTO CONTO CHE:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 654, L. 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15, D.Lgs. 36/2003, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-*bis*, D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

CONSIDERATO CHE:

- le agevolazioni obbligatorie introdotte dalla delibera ARERA 158/2020/R/RIF e quelle previste dal legislatore regionale sono limitate espressamente alle utenze non domestiche;
- l’applicazione della agevolazione introdotta da ARERA, si limita all’azzeramento della componente variabile della tariffa limitatamente al periodo di sospensione dell’attività e comporta pertanto un impatto limitato in termini economici facendo di fatto venir meno la finalità del provvedimento di agevolazione;
- per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno fare riferimento alla classificazione delle utenze non domestiche contemplate nel regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa non essendo disponibili nella banca dati delle utenze i corrispondenti codici ATECO, fatte salve le verifiche sull’effettiva sospensione delle singole attività.

CONSIDERATA la volontà dell’amministrazione comunale di andare in aiuto alle imprese locali maggiormente colpite dalla grave epidemia Covid-19, che sta provocando gravi dissesti nel tessuto economico e sociale della comunità;

RITENUTO pertanto avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 660, L. 147/2013 e dell’art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica Covid-19;

PRECISATO pertanto di adottare le seguenti agevolazioni:

- a. già previste nel regolamento comunale:

- riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici (art. 16 del regolamento);
- riduzione di due terzi sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche intestate ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza (articolo 17 del regolamento);
- riduzione del 60% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze con distanza dal punto di raccolta superiore a 1.000 metri (art. 19 del regolamento);

b. dovute all'emergenza COVID:

- riduzione del 3,7% sulle quote fissa e variabile della tariffa per tutte le utenze domestiche pari a € 5.000,00 finanziati con fondi BIM;
- riduzione del 7,79% sulle quote fissa e variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche pari a € 5.000,00 finanziati con fondi BIM;
- riduzione del 8,58% sulle quote fissa e variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche pari a € 5.505,40 finanziati con fondi statali ai sensi dell'art. 6, D.L. Sostegni-*bis* 73/2021, non ancora convertito
- Ulteriore riduzione del 21% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche pari a € 5.315,88 finanziati con fondi statali ai sensi dell'art. 6, D.L. Sostegni-*bis* 73/2021, non ancora convertito, esclusivamente per le seguenti categorie:
 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE;
 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;
 - ALBERGHI CON RISTORANTE;
 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE

RICORDATO che le agevolazioni di cui al precedente punto a. sono concesse con le modalità stabilite nei rispettivi articoli del vigente regolamento e che, ai sensi dell'articolo 22 dello stesso, le agevolazioni non sono cumulabili ed in ogni caso verrà applicata la misura più favorevole al contribuente, ad eccezione di quella prevista all'art. 20 del regolamento (mancato svolgimento del servizio);

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- 30 settembre 2021 - prima rata
- 16 dicembre 2021 – seconda rata a conguaglio

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferiscono, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 ottobre;
- che per l'anno 2021 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 31 maggio 2021, per effetto del D.L. 56/2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: precisa che il PEF 2021 presenta un incremento di circa 6.000 euro rispetto a quello del 2020 ed evidenzia che, nella definizione delle tariffe TARI, l'Amministrazione ha inteso apportare sconti sia ai privati che, prevalentemente, alle imprese, in considerazione dei danni subiti a causa delle chiusure coatte dovute alla pandemia: le imprese hanno uno sconto del 38%. Il costo dei tagli ammonta a 20.000 euro. Le rate per il pagamento saranno emesse nel mese di settembre e nel mese di dicembre prossimi;

Con votazione resa per alzata di mano ed avente seguente risultato:

PRESENTI: 9-

FAVOREVOLI: 9-

CONTRARI: 0-

ASTENUTI: 0-

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. DI PRENDERE ATTO del PEF 2021 d'ambito del Gestore (Allegato E);
3. DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013 determinate come da allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999:
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente, al lordo delle agevolazioni finanziate da fondi di bilancio, è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto nr. 30 del 24 giugno 2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
5. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 29 di data odierna e della Legge 77/2020 le seguenti agevolazioni:
 - a. già previste nel regolamento comunale:
6. riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici (art. 16 del regolamento);
7. riduzione di due terzi sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche intestate ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza (articolo 17 del regolamento);

8. riduzione del 60% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze con distanza dal punto di raccolta superiore a 1.000 metri (art. 19 del regolamento);
 - a. dovute all'emergenza COVID;
9. riduzione del 3,7% sulle quote fissa e variabile della tariffa per tutte le utenze domestiche pari a € 5.000,00 finanziati con fondi BIM;
10. riduzione del 7,79% sulle quote fissa e variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche pari a € 5.000,00 finanziati con fondi BIM;
11. ulteriore riduzione del 8,58% sulle quote fissa e variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche pari a € 5.505,40 finanziati con fondi statali ai sensi dell'art. 6, D.L. Sostegni-bis 73/2021, non ancora convertito
12. Ulteriore riduzione del 21% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche pari a € 5.315,88 finanziati con fondi statali ai sensi dell'art. 6, D.L. Sostegni-bis 73/2021, non ancora convertito, esclusivamente per le seguenti categorie:
 - a. RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE;
 - b. BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;
 - c. ALBERGHI CON RISTORANTE;
 - d. ALBERGHI SENZA RISTORANTE
13. QUANTIFICATO l'onere complessivo delle agevolazioni dovute all'emergenza Covid per l'anno 2021 in € 20.821,28 e dato atto che lo stesso trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2021 ed è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;
14. DI IMPUTARE la spesa complessiva per le agevolazioni Covid stimata in € 20.821,08 agli stanziamenti di bilancio previsti con la variazione adottata dal Consiglio Comunale in data odierna e coperti per € 8.587,00 con il trasferimento statale ai sensi dell'art. 6, D.L. Sostegni-bis 73/2021, non ancora convertito, per € 2.234,28 con il ristoro statale Tari 2020 non utilizzato e vincolato in avanzo e per € 10.000,00 con fondi BIM;
15. DI STABILIRE CHE le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 sono le seguenti:
 16. 30 settembre 2021 - prima rata;
 17. 16 dicembre 2021 – seconda rata a conguaglio;
18. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché all'Autorità d'Ambito.

Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente seguente risultato:

PRESENTI: 9-

FAVOREVOLI: 9-

CONTRARI: 0-

ASTENUTI: 0-

DICHIARA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 nr. 21, e successivamente modificato dalla L.R. nr. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 29/07/2021 al 13/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Pontebba, li 29/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Alessia Frezza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pontebba, li 29/07/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Alessia Frezza